

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 89)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALA, DERIU, ABIS e LIGIOS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1972

Facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali che rimpatriano  
temporaneamente nelle isole del territorio nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge che presentiamo all'esame e proponiamo all'approvazione del Parlamento si vuole integrare la legge 1° aprile 1959, numero 252, con la quale si autorizza il Ministro degli esteri a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 ai connazionali che rimpatriano temporaneamente.

Tale legge non estende le facilitazioni ai viaggi via mare da e per le isole facenti parte del territorio nazionale, sicchè appare necessario per fine alla discriminazione che di fatto colpisce gli emigrati che debbono raggiungere località insulari ed in particolare gli emigrati sardi che debbono, tra l'altro, affrontare il viaggio via mare, in particolari periodi dell'anno, in situazioni di disagio do-

vute, come è ben noto alla insufficienza dei mezzi di trasporto.

Giustamente il Parlamento non omise le facilitazioni a favore degli emigrati elettori per i viaggi via mare da e per le isole quando con la legge 26 maggio 1969, n. 241, estese le facilitazioni previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati alla elezione dei Consigli regionali, provinciali e comunali, riconoscendo così implicitamente l'omissione presente nella legge 1° aprile 1959, n. 252.

Alla situazione di palese disparità di trattamento che, a nostro avviso, giustifica il diffuso malcontento e la vibrata protesta di una parte dei cittadini emigrati potrà definitivamente ovviare il Parlamento con la approvazione, che ci auguriamo sollecita, del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Le facilitazioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente, previste dall'articolo 1 della legge 1° aprile 1959, n. 252, sono estese anche ai viaggi via mare effettuati con i mezzi delle società concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale.

Le riduzioni della tariffa sono corrispondenti a quelle previste dalla concessione della tariffa ferroviaria n. 6 di cui al comma primo dell'articolo 1 della stessa legge.

I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero degli esteri.

L'onere di lire 50 milioni derivante dalla attuazione della presente legge farà carico sugli stanziamenti del capitolo 3093 del relativo stato di previsione della spesa.

**Art. 2.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.